



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA INCENDI 2021
EX OCDPC 789/2021



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
IL PRESIDENTE

Prot. n. _____

ORDINANZA N. 2 DEL 05.10.2021

Oggetto: Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti della Regione Sardegna a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021. Individuazione dell'Agenzia LAORE Sardegna e del Servizio competente della Direzione generale della sanità, per l'espletamento delle attività previste e disciplinate dall'articolo 7 dell'OCDPC 789/2021: "Prime misure economiche di immediato sostegno alle aziende agricole e zootecniche".

IL COMMISSARIO DELEGATO

- VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 24, 25 e 27;
- VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353;
- VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall'ultima decade di luglio 2021;
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.789 del 01/09/2021, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia, a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021.", e in particolare l'art. 1, comma 1, in base al quale, i Presidenti delle Regioni interessate sono nominati Commissario delegati, ciascuno per il proprio ambito territoriale;
- VISTI i Regolamenti UE n.1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, in favore delle aziende agricole e zootecniche ubicate nei territori colpiti dall'emergenza;
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA INCENDI 2021
EX OCDPC 789/2021



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n.1 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;
- VISTA la legge regionale 17 gennaio 1989, n.3, recante “Interventi in materia di protezione civile”, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Triennio 2020-2022. Aggiornamento 2021” approvato con deliberazione della Giunta regionale n.22/19 del 17 giugno 2021;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.31/1 del 25.07.2021 con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell’articolo 7 della L.R. n.3/1989 e s.m.i., lo stato di emergenza regionale in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi boschivi e d’interfaccia nel territorio della Regione Sardegna;
- VISTA l’Ordinanza n. 1/E del 10.09.2021 che individua la Direzione Generale della Protezione civile per il coordinamento e il raccordo tra le strutture del sistema regione e le componenti e le strutture del Servizio nazionale di protezione civile, competenti nelle attività di cui all’ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile (OCDPC 789/2021);
- VISTO l’articolo 1, comma 2 della suddetta ordinanza n. 789/2021 che dispone la possibilità per il Commissario delegato, al fine di fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi, di *“avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati...”*;
- VISTO l’articolo 7 dell’ ordinanza n. 789/2021:“Prime misure economiche di immediato sostegno alle aziende agricole e zootecniche”, che disciplina l’erogazione di contributi di immediato sostegno, finalizzati ad assicurare la continuità produttiva in favore delle aziende agricole e zootecniche ubicate nei territori colpiti dall’emergenza;
- CONSIDERATO che l’Agenzia LAORE Sardegna, che fornisce assistenza tecnica alle imprese agricole, a soggetti sia pubblici che privati e ha tra i suoi compiti istituzionali l’attuazione di programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale, la promozione dello sviluppo dell’agricoltura e delle risorse ittiche, lo sviluppo integrato dei territori rurali, la compatibilità ambientale delle attività agricole, la multifunzionalità delle aziende agricole, le specificità territoriali, le produzioni di



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA INCENDI 2021
EX OCDPC 789/2021



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

qualità e la competitività sui mercati, è la struttura regionale competente ad espletare tutti gli adempimenti disposti dall'articolo 7 OCDPC 789/2021, relativi alla concessione di contributi per le seguenti finalità:

- a) acquisto di foraggio, mangime o altri alimenti per il bestiame;
- b) riparazione e ripristino recinzioni, impianti per l'approvvigionamento idrico e per l'abbeverata degli animali, che siano stati distrutti o danneggiati dagli incendi;
- c) fronteggiare criticità operative derivanti dalla perdita degli alveari da parte degli apicoltori;

CONSIDERATO inoltre, che presso la Direzione generale della sanità è presente un apposito Servizio per assicurare il corretto adempimento di cui al comma 11 dell'OCDPC 789/2021;

RITENUTO pertanto necessario individuare l'Agenzia LAORE Sardegna quale struttura regionale competente per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7 dell'OCDPC 789/2021 rispettivamente per le finalità di cui ai commi 8, 9, 10 e il competente servizio della Direzione generale della sanità per le attività di cui al comma 11;

DISPONE

Art.1) L'Agenzia LAORE Sardegna è individuata quale struttura regionale competente, ai sensi dei commi 8, 9, 10 dell'articolo 7 OCDPC 789/2021, per l'espletamento di tutte le attività relative all'erogazione di contributi di immediato sostegno ad aziende agricole e zootecniche ubicate nel territorio colpito dall'emergenza, nella misura massima prevista dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e in coordinamento con eventuali misure similari autonomamente attivate e finanziate, per le seguenti finalità:

- a) acquisto di foraggio, mangime o altri alimenti per il bestiame;
- b) riparazione e ripristino recinzioni, impianti per l'approvvigionamento idrico e per l'abbeverata degli animali, che siano stati distrutti o danneggiati dagli incendi;
- c) fronteggiare criticità operative derivanti dalla perdita degli alveari da parte degli apicoltori.

Art. 2) Per l'attuazione di cui al precedente articolo 1, l'Agenzia Laore adotta apposita modulistica relativa alle modalità di accesso al contributo in cui, oltre all'apposita



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA INCENDI 2021
EX OCDPC 789/2021



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

documentazione comprovante il nesso di causalità tra l'evento calamitoso e il danno occorso, siano richiesti:

- a) per le finalità di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 1:
 - i. gli ettari di superficie dell'azienda che risultano complessivamente distrutti distinti per qualità di coltura;
 - ii. la quantità e qualità di foraggi, mangimi distrutti;
 - iii. il numero di capi di bestiame rimasti privi di foraggio distinti per tipologia;
 - iv. i metri di recinzione distrutti e lunghezza e tipologia dei recinti che risultano danneggiati o distrutti;
- b) per le finalità di cui alla lettera c) del precedente articolo 1:
 - v. il numero degli alveari distrutti dall'evento;

Art.3) I contributi di cui al precedente articolo 1 sono concessi entro i seguenti massimali:

- a) per la finalità di cui alla lettera a) dell'articolo 1, calcolato sulla base del fabbisogno di foraggio, mangime o altro alimento per un periodo massimo per tre mesi:
 - i. euro 140 per ogni unità di bestiame adulto-UBA (12 kg/giorno di foraggio);
 - ii. euro 175 per ogni UBA con figlio piccolo al seguito (15 kg/giorno di foraggio);
 - iii. euro 24 per suini, ovini o caprini (circa 2 kg/giorno di foraggio);
- b) per la lettera b) dell'articolo 1, calcolato sulla base dei costi riportati sul prezzario regionale vigente o, in difetto di quest'ultimo, sulla base dei listini ufficiali o dei listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in caso di ulteriore difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi;
- c) per la lettera c) dell'articolo 1, è di 150 euro per ciascun alveare distrutto dall'evento calamitoso.

Art. 4) Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Agenzia Laore è incaricata dell'istruttoria delle domande di accesso al contributo disposto dall'articolo 7 della OCDPC 789/2021, concedibile anche sotto forma di rimborso, e dell'adozione di ulteriori disposizioni attuative, relative anche a eventuali misure similari da attivare nell'ambito dell'emergenza indicata in oggetto.

Inoltre, compete all'Agenzia Laore, la verifica:



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA INCENDI 2021
EX OCDPC 789/2021



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

- a) per i contributi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, del possesso da parte dell'azienda del fascicolo aziendale;
- b) per i contributi di cui alla lettera c) dell'articolo 1, dell'iscrizione degli alveari alla Banca dati apistica (BDA) gestita dal Ministero della Salute alla data del 31 luglio 2021;

Art. 5) L'Agenzia LAORE Sardegna adotta tutte le ulteriori disposizioni attuative inerenti alle attività di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 e informa l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e la Direzione generale della protezione civile, con cadenza mensile e comunque a seguito di apposita richiesta, circa lo stato di attuazione delle attività di cui alla presente ordinanza.

Art. 6) Entro 30 giorni dalla data della presente ordinanza, il competente servizio della Direzione generale della sanità provvede alla ricognizione dei capi di bestiame deceduti a causa degli eventi calamitosi (comma 11, articolo 7 OCDPC 789/2021), previa verifica che gli stessi risultino regolarmente iscritti alla banca dati nazionale (BDN) del Ministero della salute alla data del 31 luglio 2021.

La presente ordinanza verrà pubblicata sul BURAS e comunicata al Capo Dipartimento della protezione civile, alla Direzione generale della protezione civile e della sanità, nonché all'Agenzia LAORE Sardegna. Sarà infine pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna e nella sezione "Amministrazione trasparente". È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DC 100 A. Belli
BELLUCCI ANTONIO
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA
05.11.2021 19:52:53
UTC

Il Commissario delegato

Christian Solinas

CHRISTIAN SOLINAS
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA -
SISTEMA REGIONE
05.11.2021 19:52:53
UTC